

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

ART.42 DETEZIONE DEI CANI

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, la pubblica quiete.
2. Chiunque, nel territorio comunale, faccia circolare, in: strade o vie pubbliche, strade o vie private ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati, oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio, inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
6. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra descritto e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
10. Nei casi stabiliti al comma uno, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
11. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

ART.43 RESPONSABILITA' DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvedere a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alle specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare, fornendogli costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
2. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
3. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che l'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di almeno cinque metri di lunghezza.

[...]

TITOLO VI SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.47

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberato di approvazione ai sensi dell'art. 59 comma 4 dello Statuto Comunale
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
3. Il presente Regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART.48

SANZIONI

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di **Euro 80,00 (ottanta/00)** ed il massimo di **Euro 500,00 (cinquecento/00)** ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. In caso di violazione dell'art. 19 applica la sanzione amministrativa tra il minimo di **Euro 100,00 (cento/00)** ed il massimo di **Euro 1000,00 (mille/00)**, e se il trasgressore è recidivo la sanzione aumenterà del doppio ai sensi dell'art. 107 T.U. della legge comunale e provinciale R.D. 03.03.1934, n°383 s.m.i.
3. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
4. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.
5. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale.
6. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, **l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.**
7. Degli obblighi di cui al comma 6 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.
8. **Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 6, il Comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.**